

Contratto di appalto per i servizi di supporto alla gestione logistica e coordinamento operativo allestimenti
CIG: BC51E9A009; CUP D19I25000050003

*

Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "**FST**", o anche "**Committente**").
2. **Bottega 3 S.r.l.**, con sede legale a Firenze, Viale Galileo n.32, codice fiscale e partita IVA n. 07350570482 (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**").

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo (recapito e-mail: f.palumbo@fst.it);
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Oggetto

1. Oggetto del presente contratto sono i servizi di supporto alla gestione ospiti, alla gestione talk e al coordinamento allestimento stand e foodtruck in occasione dell'evento, presso il Teatro del Maggio a Firenze.
2. I servizi si articolano come dettagliato di seguito:
 - 9 ottobre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, n. 2 event manager senior per la gestione dell'arrivo degli ospiti, con verifica degli spostamenti e conferma che sia rispettato il programma logistico;
 - 10 ottobre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, n. 2 event manager senior per il supporto della gestione e coordinamento del servizio trasferimenti (NCC e autisti) affinché gli ospiti raggiungano il Teatro nei tempi concordati e risoluzione di eventuali imprevisti in accordo con la committente (es. cancellazione treno, ritardi, ecc); accoglienza degli ospiti all'arrivo (principalmente al Teatro del Maggio retropalco o ingresso principale) con accompagnamento nella sala riservata agli ospiti; accompagnamento ospiti nel luogo dove l'autista si troverà ad attenderli, una volta conclusa la partecipazione all'evento; gestione varie ed eventuali in accordo con la committente (richieste degli ospiti, dal cambio biglietto ad esigenze alimentari e altro);
 - 11 ottobre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, da remoto, n.1 event manager senior per la gestione della partenza degli ospiti, con verifica degli spostamenti e conferma che sia rispettato il programma logistico;
 - creazione e gestione planning ncc/autisti nei tempi utili per la gestione degli spostamenti;
 - n. 2 hostess per il servizio di gestione talk dalle ore 8:00 alle ore 24:00 il giorno dell'evento;
 - 10 ottobre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, n.1 event manager Junior per il servizio di gestione stand e food truck;
 - supporto pre – evento da parte di n. 2 event manager senior che gestiranno gli ospiti e n. 1 event manager junior che gestirà gli stand (8/10 ore);
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Importi

1. L'importo del presente contratto è pari ad € 3.559,80 oltre IVA di cui:
 - € 3.490,00 (euro tremila quattrocento novanta/00) oltre IVA quale corrispettivo riconosciuto all'Affidatario per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento secondo quanto indicato nel preventivo allegato alla presente scrittura;
 - € 69,80 (euro sessantanove/00) oltre IVA quali "Oneri per la sicurezza" incompressibili di cui all'art. 41 comma 14 del Codice, pari al 2% del corrispettivo.
2. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi pretesa.
3. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. L'IVA è a carico di FST.

5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Durata

1. Il presente contratto acquista efficacia al momento della sua sottoscrizione e termina in data 11 ottobre 2026.

Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. La Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso in cui necessiti di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli oggetto del presente contratto per un importo massimo pari al 50% del corrispettivo contrattuale.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 6.051,66 oltre IVA.

Riservatezza

1. L'Affidatario è tenuto a mantenere uno stretto riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute nella fase antecedente alla stipula del presente contratto e nel corso dell'esecuzione di quest'ultimo e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.
2. Durante l'esecuzione del presente contratto, è fatto espresso divieto al personale impiegato dall'Affidatario di promuovere, direttamente o indirettamente, i propri servizi e/o iniziative anche se prive di finalità di lucro. Inoltre, al suddetto personale è vietato, in particolare, formulare proposte di natura commerciale e/o di futura collaborazione nei confronti degli ospiti, nonché intraprendere contatti, in qualsiasi forma e modo, sia diretti che indiretti, con uno o più ospiti al fine di presentare offerte commerciali o inviti a future collaborazioni di qualsiasi natura. Il suddetto divieto sarà applicabile nel periodo compreso dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2026. Decorso tale termine, il Fornitore si impegna a notificare, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica info@giovanisi.it, la propria intenzione di contattare uno o più ospiti che abbiano partecipato all'evento le finalità della comunicazione e garantire che ogni contatto avvenga nel rispetto della buona fede.
3. Al personale impiegato dall'Affidatario è espressamente vietato di fare fotografie, registrare video, o creare qualsiasi altro tipo di materiale audiovisivo durante l'Evento. È altresì vietato postare immagini, video o qualsiasi altro tipo di materiale relativo all'Evento sui social media o utilizzarlo per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali senza il previo consenso della Fondazione Sistema Toscana per il tramite dell'Ufficio Giovanisi.
4. Nel caso in cui venga constatata da parte della Fondazione Sistema Toscana per il tramite dell'Ufficio Giovanisi una violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di riservatezza previsti nel presente contratto, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire i danni derivanti dalla violazione, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile. La responsabilità per la violazione dell'obbligo di riservatezza include, ma non si limita a, la diffusione, riproduzione o utilizzo non autorizzato delle informazioni riservate, nonché la compromissione della sicurezza delle stesse.

Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto;

2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato;
4. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione dei fatti episodici in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
7. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
12. Il termine entro il quale l'Affidatario si impegna a eseguire i servizi oggetto del presente contratto deve intendersi come essenziale ai sensi e per gli effetti descritti dall'articolo 1457 del codice civile.

Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** a sietepresente@giovanisi.it e ad amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. La fattura, da emettere al termine dei servizi oggetto del contratto, dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all'incarico, come di seguito indicato:
Servizi di supporto alla gestione logistica e coordinamento operativo allestimenti
CIG: BC51E9A009
Codice commessa: PROG/163
CUP D19I25000050003
Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Affidatario stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: BC51E9A009) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile no-

minato dall’Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’Affidatario conserva nei confronti di FST l’intera responsabilità.

6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l’Affidatario che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l’Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L’Affidatario

Bottega 3 S.r.l.

La Committente

Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo